

ASSOCIAZIONE PRO LOCO BUDOIA

STATUTO

articolo 1 **DENOMINAZIONE – SEDE**

- 1.1 E' costituita in forma pubblica l'associazione denominata "Associazione Pro Loco Budoia"
- 1.2 L'associazione ha sede legale in BUDOIA – piazza Umberto I, 5.
- 1.3 L'eventuale trasferimento della sede non costituisce modifica statutaria.

articolo 2 **COSTITUZIONE – AMBITO TERRITORIALE – FORME DI ATTIVITA'**

- 2.1 La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone fisiche (Soci) che intendono operare attivamente al fine dello svolgimento coordinato delle attività di promozione e tutela del territorio della comunità di appartenenza mediante la valorizzazione delle peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche e sociali del Comune di Budoia favorendo il miglioramento della vita dei suoi residenti.
- 2.2 La Pro Loco, soggetto di diritto privato costituito su base volontaria, non ha finalità di lucro, i suoi soci operano a favore della medesima in forma volontaria secondo un ordinamento interno ispirato a principi di democraticità e gratuità delle cariche e della trasparenza dei bilanci. La possibilità di associarsi è consentita a tutti i cittadini della località di appartenenza. La Pro Loco è apolitica e apartitica.
- 2.3 La Pro Loco condivide le finalità a cui si ispira l'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) ed in particolare il Comitato Regionale U.N.P.L.I. del Friuli Venezia Giulia (Associazione fra le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia).

articolo 3 **OGGETTO SOCIALE**

- 3.1 Le finalità che la Pro Loco ha come oggetto sociale sono:
 - a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio storico-artistico-monumentale ed ambientale;
 - b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la migliore qualità della vita dei residenti;
 - c) sviluppare il senso dell'accoglienza nei confronti degli ospiti e la conoscenza globale del territorio di competenza;
 - d) curare la tutela, l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici;
 - e) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della

popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del territorio e della cultura locali con quelli degli emigrati residenti all'estero.

f) aprire e gestire circoli per i soci.

articolo 4 **I SOCI**

4.1 I soci della Pro Loco si distinguono in:

- a) Soci Ordinari
- b) Soci Sostenitori
- c) Soci Onorari

4.2 Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota sociale ordinaria annuale.

Possono essere iscritti come Soci tutti coloro che per motivazioni varie sono interessati all'attività della Pro Loco e condividono gli scopi sociali previsti dal presente Statuto..

4.3 Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

4.4 Sono Soci Onorari coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore della Pro Loco.

4.5 Non esistono Soci di diritto.

4.6 La qualifica di Socio è annotata su apposito registro tenuto in forma cartacea o digitale ed è conservato presso la sede sociale.

articolo 5 **DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI**

5.1 I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.

5.2 Tutti i Soci, purchè maggiorenni, al momento dell'Assemblea, hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
- b) di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco (con esclusione dei Soci Onorari);
- c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco;
- d) a ricevere la tessera della Pro loco;
- e) a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
- f) a frequentare i locali della Pro Loco;
- g) di usufruire dei servizi delle Pro Loco e di partecipare a tutte le sue attività.

5.3 I Soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco;
- b) versare nei termini la quota associativa alla Pro Loco;
- c) non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco.

articolo 6 **AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

6.1 L'ammissione di un nuovo Socio viene decisa, senza obbligo di rendere nota la motivazione, dal Consiglio Direttivo a seguito di specifica richiesta dell'interessato e del

successivo versamento della quota associativa annuale. Trascorsi 60 giorni dalla richiesta senza che il Consiglio Direttivo si sia pronunciato in merito, essa deve intendersi accolta e si potrà dar luogo al versamento della quota predetta.

6.2 La quota associativa è intrasmissibile.

6.3 La qualifica di Socio si perde per dimissioni, per mancato pagamento della quota associativa, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco.

articolo 7 ORGANI SOCIALI

7.1 Sono organi della Pro Loco:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Il Segretario
- e) Il Tesoriere
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) Il Presidente Onorario

articolo 8 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

8.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci medesimi. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.

8.2 L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.

8.3 All'Assemblea prendono parte tutti i soci, quelli ordinari e sostenitori debbono essere in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.

I nuovi Soci acquisiscono il diritto di voto solo se in carica, secondo quanto previsto dal precedente art. 6, da almeno trenta giorni. In caso contrario possono solo assistere ai lavori dell'Assemblea.

E' consentito farsi rappresentare in assemblea mediante delega in forma scritta ad altro Socio. Ad ogni Socio può essere rilasciata una sola delega.

8.4 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono presiedute dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza da un Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di loro assenza, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il suo Presidente; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data, l'ora e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci, almeno dieci giorni prima della data fissata, mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta e con affissione dello stesso nella sede sociale unitamente alla la sua inserzione sul sito internet dell'associazione. La spedizione degli avvisi di convocazione delle Assemblee può essere sostituita dall'affissione con modalità idonee a portarli a conoscenza dei Soci.

L'Assemblea Ordinaria può essere convocata anche:

- a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
- b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo;
- c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è valida in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

8.5 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci, per la elezioni delle cariche sociali così come stabilito dal presente Statuto.

8.6 L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il mese di gennaio.

8.7 L'Assemblea straordinaria è convocata esclusivamente per deliberare:

d) le modifiche del presente statuto;

e) la trasformazione o lo scioglimento dell'associazione.

8.9 Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

8.10 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale e sul sito internet dell'associazione.

articolo 9 **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

9.1 Il Consiglio Direttivo è composto da 15 (quindici) membri eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei Soci. Tutti i soci, iscritti da trenta giorni, possono essere nominati a farne parte; sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti, in caso di parità è eletto il più anziano di militanza.

Nel caso in cui il numero dei candidati sia pari a quello da eleggere l'Assemblea potrà procedere per alzata di mano.

Nel caso in cui il numero dei candidati sia inferiore a quello da eleggere, in un numero non superiore a 6 (sei), l'Assemblea potrà procedere per alzata di mano e delegare il Consiglio Direttivo eletto ed integrare il numero mancante dei suoi componenti.

Nel caso in cui il numero dei candidati risulti inferiore a 9 (nove), l'Assemblea nominerà al suo interno un Commissario Straordinario con il compito di gestire temporaneamente l'ordinaria amministrazione ed indire entro 40 (quaranta) giorni una nuova Assemblea elettiva.

Previo stipula di specifici accordi o convenzioni, possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, un rappresentante del Comune e i rappresentanti di organizzazioni ed associazioni che svolgano attività o realizzino iniziative di interesse locale.

9.2 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

9.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente od a seguito di richiesta scritta di almeno due dei suoi componenti.

9.4 I Consiglieri che non partecipano attivamente all'attività dell'Associazione e risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

9.5 In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue:

i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti; se non vi fossero più Soci da utilizzare si

procederà alla loro surroga nella prima Assemblea dei Soci convocata a norma del presente Statuto. Solamente nel caso che la vacanza dei componenti del Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei essi, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire apposita Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

9.6 Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei Soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

9.7 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

9.8 Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione del Bilancio di Previsione col relativo Programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo, la relazione sull'attività svolta e la fissazione della quota sociale annuale da versare.

9.9 Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività della Pro Loco.

9.10 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

articolo 10

IL PRESIDENTE ED I VICE PRESIDENTI

10.1 Il Presidente della Pro Loco è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno nella sua prima riunione, con la presenza di almeno i due terzi dei Consiglieri e a maggioranza dei voti espressi.

10.2 I Vice Presidenti sono nominati con le stesse modalità di cui al punto 10.1. Essi possono essere uno o due.

10.3 Il Presidente ed i Vice Presidenti durano in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Possono essere riconfermati. La carica è gratuita.

10.4 Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito da un Vice Presidente.

10.5 In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

10.6 Il Presidente è il rappresentante legale della Pro Loco e ha la responsabilità della sua Amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile della Pro Loco.

articolo 11

IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE

Il Segretario:

- a) è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente
- b) assiste il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco,

assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento dell'Ufficio

c) è responsabile, assieme al Presidente della regolare tenuta dei libri sociali.

Il Tesoriere:

a) è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente

b) annota i movimenti contabili della Pro Loco

c) è responsabile, assieme al Presidente della regolare tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco.

d) è possibile affidare l'incarico ad una sola persona.

articolo 12

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

11.1 Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci anche tra non Soci.

11.2 Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale.

11.3 I Revisori dei conti durano in carica 4 (*quattro*) anni ma decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.

articolo 13

IL PRESIDENTE ONORARIO

13.1 Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco.

13.2 Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

articolo 14

L'AMMINISTRATORE "AD ACTA"

14.1 Il Comitato Regionale U.N.P.L.I., rappresentato dall'Associazione fra le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia, può decidere l'invio di un Amministratore "ad acta" presso la Pro Loco iscritta nei modi e nei termini previsti dallo Statuto dell'Associazione fra le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia – Comitato Regionale U.N.P.L.I.

articolo 15

RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

15.1 Le risorse economiche con le quali la Pro loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

1) quote e contributi dei Soci;

2) eredità, donazioni e legati;

3) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

4) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

6) proventi dalle cessioni di beni e servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

7) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione

sociale;

8) aperture di credito o finanziamenti richiesti ad istituti di credito.

15.2 Tutte le entrate ed i proventi dell'attività della Pro Loco sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della Pro Loco ed eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Pro Loco non possono essere divisi e/o distribuiti, neppure in modo indiretto, ai Soci.

15.3 Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

articolo 16 **PRESTAZIONI DEI SOCI**

16.1 La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

16.2 La Pro Loco può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Soci.

16.3 Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite.

16.4 Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito delle attività istituzionali.

articolo 17 **RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO**

17.1 Il Consiglio Direttivo della Pro Loco deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci annualmente.

17.2 Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza come previsto dalla Legislazione vigente in materia.

17.3 Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco.

articolo 18 **SCIoglimento**

18.1 L'eventuale scioglimento della Pro Loco sarà deciso dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata. Sia in prima sia in seconda convocazione dovranno essere presenti almeno i 4/5 dei Soci e la decisione di scioglimento dovrà essere assunta con i 4/5 dei voti presenti.

18.2 In caso di scioglimento, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme e i beni eventualmente restanti saranno devoluti al Comune competente per territorio che dovrà destinarlo fini di utilità sociale.

articolo 19 **INCOMPATIBILITA'**

Le cariche del Presidente e Vice Presidente della Pro Loco sono incompatibili con incarichi in Pubbliche Amministrazioni (Enti Locali) o in partiti politici.

articolo 20
NORME TRANSITORIE E FINALI

20.1 Le norme previste dal presente Statuto in materia di nomina degli organi sociali e di diritto di voto dei Soci si applicano per la prima volta in occasione della Assemblea dei Soci convocata allo scadere del mandato del Consiglio Direttivo oggi in carica.

20.2 Nella Registro dei Soci previsto dall'art. 4 vengono iscritti, senza alcuna formalità, i Soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno 2007 e per il corrente anno precedentemente all'approvazione del presente Statuto.

20.3 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme di legge nonché le norme e regolamenti dell'U.N.P.L.I. e dell'Associazione fra le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.